

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	115
del	29.08.2022
(registro settoriale)	

Oggetto:	Presenza d'atto della comunicazione della ditta DVT Srl di recesso dal contratto e aggiudicazione definitiva lavori di 'Tinteggiatura degli ambienti interni della scuola primaria e secondaria di 1° grado' - Codice CUP D42B22001360001 - Codice CIG 9380289B5A.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023”;
- n. 8 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 contenente il Piano della performance 2022/2024 ed il Piano degli obiettivi 2022”;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 02/2021 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

- il Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è vincolato alla finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle minori spese e delle maggiori spese (al netto dei ristori) legate alla richiamata emergenza;
- l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che le risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 agli enti locali a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possano essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022 (entro il 31.12.2022) a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO della FAQ n. 43 pubblicata sul sito istituzionale della RGS che nell'ultimo periodo testualmente recita:

“Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022.”

VISTO il D.M. n. 273932 del 28 ottobre 2021 che chiarisce che, come per il 2020, tra le “Maggiori spese 2021 COVID-19”, sarà possibile considerare, in corrispondenza della voce U.2.02.01.00.000 “Beni materiali”, solo le spese per “piccoli investimenti” connessi al COVID-19, non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo, non esaustivo: pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, tramezzi per garantire distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d'aria, impianti areazione, tinteggiatura con vernici igienizzanti.

PRESO ATTO del quesito, in merito al possibile utilizzo delle risorse, inoltrato alla RGS in data 09/05/2022 prot. n. 5530 del 10/05/2022 e della relativa risposta acclarata al protocollo comunale n. 05743 del 14/05/2022;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dallo Stato, mediante un intervento mirato alla sanificazione degli ambienti scolastici mediante opere di tinteggiatura degli spazi interni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e applicazione avanzo di amministrazione, sono stati allocati € 60.000,00 per le tinteggiature degli ambienti scolastici;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 48.245,90 per lavori, € 670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.084,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 110 del 12.08.2022 si:

- approvava il Report di procedura n. 158108252 acclarato al protocollo comunale n. 9769 del 11.08.2022 che costituisce proposta di aggiudicazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- aggiudicava ed affidava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 120/2020, alla ditta DVT srl con sede a Pian Camuno (BS) in Via Provinciale n. 1/L - Cod. Fisc. e P.IVA 03828270987, i lavori di "Tinteggiatura degli ambienti interni della scuola primaria e secondaria di 1° grado" - Codice CUP D42B22001360001 - Codice CIG 93653535C8, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 48.245,90, oltre € 670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- dava atto che l'importo di contratto è pari ad € 47.039,75 oltre € 670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 47.709,75 oltre I.V.A. al 22% pari a € 10.496,15 per un totale complessivo di € 58.205,90;
- disponeva che la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 non deve essere prestata, ai sensi del punto 1.1.3 della lettera d'invito regolante l'appalto e che si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;
- impegnava sul bilancio di previsione pluriennale 2022-2023-2024 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, a favore del creditore suindicato, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 58.205,90, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2022
 - Impegno di € 58.205,90;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20420110-1 a denominazione "Tinteggiatura interna locali scuole comunali";
 - Missione 4 - Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria";
 - Piano dei Conti - codice voce 2.02.01.09.003 a denominazione "Fabbricati ad uso scolastico";
 - Finanziati con Avanzo Vincolato derivante da Fondi Covid;
- precisava che si sarebbe proceduto alla liquidazione alla ditta DVT srl a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, successivamente alla contabilizzazione dei relativi Stati di Avanzamento, su presentazione di regolare fattura elettronica, liquidando presumibilmente la somma complessiva nel mese di Novembre 2022;

VISTA la nota della ditta DVT srl del 25.08.2022, qui pervenuta via PEC in data 26.08.2022 e acclarata al protocollo comunale n. 10318 in data 29.08.2022;

PRESO ATTO della volontà della suddetta ditta di non stipulare alcun contratto per le motivazioni espresse nella succitata comunicazione ((...) "*assenza ingiustificata del personale dipendente*");

TENUTO CONTO della correttezza della suddetta ditta che, riconoscendo i propri limiti legati alla carenza di personale ed in particolare alle assenze ingiustificate di alcuni lavoratori, ha palesato le proprie difficoltà, al fine di garantire alla pubblica amministrazione di procedere in via alternativa all'esecuzione dei lavori de quo;

RITENUTO necessario, al fine di rispettare l'intenzione dell'Amministrazione Comunale, di procedere con celerità all'espletamento di una nuova procedura di gara con l'intento di appaltare nuovamente i lavori di "Tinteggiatura degli ambienti interni della scuola primaria e secondaria di 1° grado";

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei*

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;

(N.B.= Il comma 499, lett. a) della legge di stabilità 2016 ha "aggiunto" alle convenzioni CONSIP anche quelle che posso stipulare i soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza. Per la Lombardia il riferimento sono le convenzioni di ARCA Spa)

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, che testualmente dispone:

*"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.***

(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO che:

- che l'art. 216, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. precisa che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);
- questo Comune può procedere autonomamente all'affidamento di che trattasi in quanto è iscritto all'AUSA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- l'importo dell'appalto di che trattasi è inferiore a € 150.000,00;
- l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 120/2020 prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 l'aggiudicazione possa avvenire mediante affidamento diretto, qualora la determina a contrattare o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato Decreto Legge 120/2020, *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- con determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 105 del 10.08.2022 è stata indetta la gara mediante affidamento diretto a unico operatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo;

RITENUTO:

- di dover procedere celermente con l'inizio dell'esecuzione dei lavori al fine di ultimarli entro il 31.12.2022;
- di individuare un operatore economico che abbia competenza su lavori della tipologia in oggetto, per avere maggiori garanzie sulla celere e puntuale riuscita dell'opera;

DATO ATTO che, considerato quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto dalle norme sopra richiamate, è stata interpellata al riguardo la ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16, specializzata e con notevole esperienza nella realizzazione di tali lavori, che ha confermato la propria disponibilità nell'esecuzione celere dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO pertanto che in data 26 Agosto 2022 si è proceduto a lanciare la procedura n. 158520431 sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia con invito rivolto alla ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16 - P.IVA 01794990984, con termine ultimo di presentazione della propria migliore offerta fissato per le ore 12.00 di Sabato 27 Agosto 2022;

DATO ATTO che:

- entro il termine di cui sopra risulta pervenuta l'offerta n. 1661536091382 in data 26.08.2022 19.48.11 CEST da parte della ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16, che ha offerto di eseguire i lavori di che trattasi applicando uno sconto del 2,50% sulla base d'asta di € 48.245,90;
- l'importo di contratto è pari ad € 47.039,75 oltre € 670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 47.709,75 oltre I.V.A. al 22% pari a € 10.496,15 per un totale complessivo di € 58.205,90, come da report di procedura n. 158520431, acclarato al protocollo comunale n. 10331 del 29.08.2022 e da documentazione depositata agli atti;

DATO ATTO che non si rende necessario chiedere la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in quanto la ditta stessa è in possesso della SOA categoria OS 7;

ATTESO che tutti i controlli attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei requisiti d'ordine generale (art. 80 del vigente codice), sono in corso;

VISTO l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente prevede: *"La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione"*;

VISTO l'art. 32 commi 9 e 10, lett. a) e b) del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevedono:

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).*

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;

RICHIAMATO l'art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 120/2020, alla ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16, dando atto che la stessa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;

RITENUTO che:

1. la procedura di gara telematica, così come risultante dal Report di procedura n. 158520431 sia corretta e condivisibile;
2. la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 non deve essere prestata, ai sensi del punto 1.1.3 della lettera d'invito regolante l'appalto;
3. si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante sottoscrizione della lettera d'invito;
4. tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione saranno demandati con atti successivi, con particolare riguardo a:
 - a) la pubblicazione dell'esito di gara ai sensi della normativa vigente;

b) le autorizzazioni al subappalto per i lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare, alle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16 - P.IVA 01794990984 e di assumere l'impegno di spesa derivante dal presente atto, di € 47.709,75 oltre I.V.A. al 22% pari a € 10.496,15 per un totale complessivo di € 58.205,90;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della nota del 25.08.2022, qui pervenuta via PEC in data 26.08.2022 e acclarata al protocollo comunale n. 10318 in data 29.08.2022 della ditta DVT srl con sede a Pian Camuno (BS) in Via Provinciale n. 1/L - Cod. Fisc. e P.IVA 03828270987 in cui si palesava la volontà di rinunciare all'esecuzione delle lavorazioni in oggetto e di non applicare alcuna penale alla stessa;
3. Di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la determina n. 110 del 12.08.2022, avente ad oggetto "Lavori di 'Tinteggiatura degli ambienti interni della scuola primaria e secondaria di 1° grado' - Codice CUP D42B22001360001 - Codice CIG 93653535C8. Aggiudicazione definitiva";
4. Di approvare il Report di procedura n. 158520431 acclarato al protocollo comunale n. 10331 del 29.08.2022 che costituisce proposta di aggiudicazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di aggiudicare ed affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 120/2020, alla ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16 - P.IVA 01794990984, i lavori di "Tinteggiatura degli ambienti interni della scuola primaria e secondaria di 1° grado" - Codice CUP D42B22001360001 - Codice CIG 9380289B5A, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 48.245,90, oltre € 670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
6. Di dare atto che l'importo di contratto è pari ad € 47.039,75 oltre € 670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 47.709,75 oltre I.V.A. al 22% pari a € 10.496,15 per un totale complessivo di € 58.205,90;
7. Di disporre che la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 non deve essere prestata, ai sensi del punto 1.1.3 della lettera d'invito regolante l'appalto e che si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;
8. Di impegnare sul bilancio di previsione pluriennale 2022-2023-2024 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, a favore del creditore suindicato, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 58.205,90, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2022
 - Impegno di € 58.205,90;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20420110-1 a denominazione "Tinteggiatura interna locali scuole comunali";
 - Missione 4 - Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria";
 - Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.003 a denominazione "Fabbricati ad uso scolastico";
 - Finanziati con Avanzo Vincolato derivante da Fondi Covid;
9. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla ditta ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP con sede a Leno (BS) in Piazza Cesare Battisti 16 - P.IVA 01794990984 a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, successivamente alla contabilizzazione dei relativi Stati di Avanzamento, su presentazione di regolare fattura elettronica, liquidando presumibilmente la somma complessiva entro il 31.12.2022;
10. Di dare comunicazione di quanto disposto agli interessati, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica positiva dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
13. Di dare atto che per i lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: 9380289B5A e il seguente codice CUP: D42B22001360001;
14. Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
15. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
16. Di disporre che si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;
17. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
18. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
19. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Claudio Pasinetti)